

**Guida Breve
per l'accesso
alla Procedura di
Ristrutturazione
della Crisi da
Sovraindebitamento**

**anche con il
gratuito patrocinio**

Guida all'affrancamento dall'apartheid da debiti!



Ora la crisi per debiti non è più la fine di tutto!

Istruzioni per l'uso

Caro Lettore,
tutti sappiamo che in questi ultimi anni sempre più spesso si incontrano situazioni di indebitamento cronico, Ti sei chiesto perché? In linea di massima, si può dire che ciò spesso accade

1. per le conseguenze della crisi economica mondiale;
2. per il mutamento delle scelte della dirigenza politica;
3. per gli aumenti del costo fiscale;
4. e per altri fattori economici territoriali e strutturali.

Di fronte all'avanzare della crisi nazionale ed all'innalzarsi della soglia di povertà, il legislatore ha dovuto quindi prendere atto che il sistema di gestione dell'insolvenza del debitore non poteva essere lasciato nei limiti oramai superati della disciplina del fallimento.

Questo anche se la stessa procedura fallimentare, non più rinchiusa nella vecchia logica repressivo-sanzionatoria, oggi permette di risolvere la gestione della crisi aziendale eliminando sì dal mercato il soggetto insolvente, ma anche permettendogli di

contenere la propria posizione debitoria cristallizzandola nel momento dell'ammissione alla procedura e girando la sua liquidazione in mano ad un soggetto di garanzia per i terzi creditori.

Era tuttavia necessario andare oltre perché, purtroppo, la disciplina del fallimento pativa l'età del suo dato normativo: ha infatti oramai più di 70 anni. Le riforme che la hanno poi interessata in questi non sono riuscite ad intervenire sul piano strutturale lasciandola circoscritta ai soggetti (imprese) che hanno una dimensione economica sufficiente a renderne profittevole la gestione della fase di ripartizione concorsuale dell'attivo a mezzo del curatore. Ne restavano così esclusi i piccoli imprenditori ed i consumatori.

Per questo è stato necessario intervenire e disciplinare l'istituto che oggi consente ai consumatori, ed altri soggetti generalmente non ammessi alle procedure fallimentari, di accedere ad una nuova procedura per agevolare il risanamento dei propri debiti.

In questa breve guida ho pertanto voluto illustrare come affrontare con successo una possibile situazione di sovraindebitamento personale e microaziendale.

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette infatti di rivolgersi ad un organismo apposito, e poi al proprio tribunale, con un piano di rientro che se accolto diventerà vincolante per i creditori. Il Giudice potrà anche determinare una sospensione di ogni azione esecutiva dei creditori nei confronti del debitore evitando così la cronicizzazione della realtà debitoria.

Che cosa non trovi in questo manuale

La disciplina di cui parliamo è di nuova introduzione ma, lo confesso, avrei desiderato fornire un manuale che, approfondendo tutti gli aspetti tecnici dell'argomento, potesse costituire una sintesi

definitiva sulla materia. Prova a pensare a qualcosa con un titolo come "Il nuovo Manuale sulla crisi da sovra-indebitamento" o "Tutto sul sovra-indebitamento cronico".

Ma sarebbe stato davvero un errore: non Ti sarebbe servito a nulla! La disciplina è ancora troppo nuova e eccessivi tecnicismi saranno magari superati in fase di applicazione matura dell'istituto.

Per questa ragione ho scritto solo una agevole e breve guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

Che cosa trovi in questo manuale

Su sollecitazione dell'Associazione Art. 24 Cost., e assieme allo staff dello studio, ho raccolto le principali domande che vengono poste da chi chiede lumi su questo nuovo istituto e ho preparato una sintesi tecnica della procedura volontaria di ristrutturazione della crisi da sovra-indebitamento.

Riorganizzando le risposte ne è uscita una guida breve (una sorta di "istruzioni per l'uso") che vuole essere d'aiuto a chi si deve approcciare al legale oltre che utile per consentire la gestione della situazione nel modo

- più semplice,
- più efficace,
- con minor complicazioni
- e più economico.

Con l'intento di dare un primo aiuto in quei momenti poco piacevoli, l'abbiamo messa a disposizione della clientela dello studio e di tutti coloro che potrebbero aver bisogno di un simile strumento operativo.

Usa quindi questo manuale come una *road map* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare la miglior soluzione

della vicenda.

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della nostra guida, quest'ultima Ti servirà quantomeno a operare le scelte giuste per farti assistere e decidere così le Tue priorità senza sbagliare.

Infatti, leggendo questo ebook, ti renderai conto che tante cose che hai sentito dire non corrispondono alla realtà e che le scelte che hai di fronte hanno un carattere tecnico e sono molto distanti da quello che si racconta fra i non addetti ai lavori.

Bisogna ricordare sempre che, mentre la norma è una, i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di quest'ultimo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati specializzati in materia) **può costituire una soluzione poco onerosa e più efficace**, per non perdere tempo cercando di fare del pericoloso bricolage e poi doversi rivolgere ugualmente ad un avvocato per i necessari passaggi giudiziali.

Ricorda comunque che, ove è ammissibile la difesa tecnica nella fase processuale, l'assistenza di un legale può essere richiesta, nella maggioranza dei casi, anche con il "Patrocinio a spese dello Stato".

Ciò è possibile in tutti quei frangenti i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "Guida breve al Gratuito Patrocinio" che puoi scaricare gratis in formato E- book (PDF) **cliccando QUI**.

Buona lettura!

Avv. Alberto Vigani per **Associazione Art. 24 Cost.**

BIO

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza ad indirizzo forense presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. **Avvocato e Consulente del Lavoro.**

Legalista accanito, crede in una visione del diritto inteso quale strumento di garanzia e di giustizia: fa l'avvocato perché sa che in realtà la legge non è uguale per tutti, ma non vuole arrendersi; iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratis.com e www.amministratoridisostegno.com).

Con l'associazione **ART. 24 COST.** ha pubblicato **13 Guide Brevi** in materia di diritto di difesa e gratuito patrocinio utili in tutti quei momenti che sono di maggior contatto fra cittadino e mondo della Giustizia. Le Guide Brevi sono tutte distribuite gratuitamente in formato ebook (PDF) con oltre 150.000 download e sono scaricabili sia sul sito dell'Associazione ART. 24 COST. che nei principali portali di sharing (lulu.com, slideshare.net, ebookitaliani.it, facebook.com, scribd.com etc.).

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>

LICENZA D'USO



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocatogratis.com>

SOCIAL MEDIA

Puoi anche sottoscrivere il feed **RSS** del blog cliccando sul logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.avvocatogratis.com/feed/>



Puoi seguire **Avvocatogratis** e le sue news anche su **TWITTER** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://twitter.com/avvocatogratis>



La Community dell'Associazione **ART. 24 COST.** e Avvocatogratis la trovi su **FACEBOOK** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.facebook.com/avvocatogratis>



PRONTUARIO PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI VOLONTARIA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

1.

QUAL È LA FONTE NORMATIVA?

La **LEGGE N.3 DEL 27 GENNAIO 2012**, in vigore dal 29 Febbraio 2012, introduce nel nostro ordinamento la **procedura volontaria di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento.**

2.

CHE COSA SIGNIFICA PROCEDURA VOLONTARIA DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CRISI ?

In questo momento di forte crisi e conseguente innalzarsi dell'indebitamento medio, il legislatore ha predisposto uno strumento giuridico che interrompe l'aggravarsi della situazione del debitore insolvente aiutandolo a risanare la propria posizione debitoria con una procedura gestita da un soggetto che garantisce i terzi creditori, previo accordo con loro.

Parliamo di una **PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI PER I SOGGETTI NON FALLIBILI IN DIFFICOLTÀ**, piccole imprese e consumatori, **la cui situazione debitoria sia divenuta oramai cronica e non più superabile con le risorse ordinarie disponibili**: con tale percorso si consente di proporre ai creditori, e poi eseguire un accordo di ristrutturazione dei debiti in esecuzione di un piano che garantisca il regolare pagamento dei creditori non aderenti alla proposta e il totale saldo dei creditori privilegiati che non vi abbiano rinunciato con il suffragio di un Organismo di gestione della crisi ed il controllo del Tribunale.

3.

DA CHI PUÒ ESSERE UTILIZZATA TALE PROCEDURA RISOLUTIVA?

Tale procedura può essere richiesta da:

1. GLI IMPRENDITORI NON SOGGETTI A PROCEDURE FALLIMENTARI;

2. TUTTI I CONSUMATORI E GLI ALTRI SOGGETTI NON FALLIBILI (famiglie, privati cittadini etc.).

che si trovano in una situazione di cronico squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Per tutte le attività processuali inerenti la difesa tecnica devi sapere che la parte richiedente può essere assistita dal Patrocinio a spese dello Stato: in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi puoi chiedere di essere ammesso alla nomina di un avvocato abilitato che verrà pagato integralmente dallo Stato.

Prima di iniziare il Tuo procedimento, verifica se rientri nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio presentando apposita domanda al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

4.

COME INIZIARE LA PROCEDURA?

Il debitore (imprenditore oppure consumatore) che versa in una situazione di crisi economica può, rivolgendosi ad un "**ORGANISMO**" definito "**DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**", proporre ai suoi creditori la conclusione di un **ACCORDO** volto a garantire l'**ESTINZIONE GRADUALE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTE** grazie ad un piano che assicuri anche l'integrale

pagamento dei creditori non rientranti nell'accordo.

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

5.

COSA PREVEDE IL PIANO?

Il piano prevede le scadenze, le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Ci sono dei PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ per poter accedere alla procedura?:

Sì ci sono:

1. il debitore non deve essere soggetto a procedure fallimentari;
2. non deve aver presentato ricorso alla procedura di composizione della crisi nei tre anni precedenti.

6.

COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI CONCORDATO?

La proposta di accordo prevede

1. la ristrutturazione dei **DEBITI**;
2. la soddisfazione dei **CREDITI** attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri;

Nella proposta di accordo sono indicati eventuali **limiti al debitore per il suo futuro accesso al mercato del credito al consumo**, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla

sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire l'attuabilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da una o più persone terze che consentono il conferimento, anche in garanzia, dei redditi o beni sufficienti per attuare l'accordo.

Il piano può anche prevedere una **MORATORIA di 1 ANNO** per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono determinate **condizioni:**

1. il **PIANO** dev'essere **IDONEO** ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
2. l'esecuzione del piano dev'essere affidata ad un liquidatore nominato dal Giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
3. la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

7.

A CHI PRESENTO LA PROPOSTA DI ACCORDO?

La proposta di accordo va depositata presso il **TRIBUNALE** del luogo di **residenza o sede del debitore tramite gli appositi "Organismi di composizione della crisi"**.

La proposta va depositata:

1. con l'elenco di tutti i creditori,
2. con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,
3. con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione relativa alla fattibilità del piano,
4. con l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia;
5. se il debitore esercita attività d'impresa deve depositare le

scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con la dichiarazione di conformità all'originale.

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "Guida breve al Gratuito Patrocinio" clicca **QUI**

8.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO ?

Il Giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza se la proposta soddisfa i requisiti richiesti ed è ammissibile; all'udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone poi che per non oltre 120 giorni non possano essere esperiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nei confronti del debitore, a pena di nullità:

1. azioni esecutive individuali, le quali rimangono sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte d'accordo;
2. sequestri conservativi;
3. acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo.

Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di crediti impignorabili; durante tale periodo inoltre le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

9.

QUANDO SI PUÒ AFFERMARE CHE L'ACCORDO È STATO RAGGIUNTO?

Dopo che tutti i creditori sono stati informati dall'Organismo del contenuto della proposta, l'accordo si ritiene raggiunto quando essi fanno pervenire al medesimo organismo di composizione della crisi

dichiarazione scritta del proprio consenso alla proposta, con eventuali modifiche.

La dichiarazione può essere fatta pervenire in svariati modi (telegramma, telefax, raccomandata A/R etc.) purché ciò avvenga per iscritto.

Una volta raggiunto l'accordo, l'organismo di composizione trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi: perché l'accordo possa ritenersi raggiunto con i creditori è necessario che vi sia stato il consenso di tanti soggetti bastevoli a rappresentare almeno il **70% dei crediti**.

10.

SI PUÒ REVOCARE L'ACCORDO ?

L'accordo viene revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente ed entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

11.

COSA VUOL DIRE OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO ?

Una volta raggiunto l'accordo, con la percentuale sopra indicata (70%), la relazione sui consensi espressi viene trasmessa allegando il testo dell'accordo.

Nei **10 giorni successivi** al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali **contestazioni**; decorso tale termine l'organismo riferisce al Giudice trasmettendo con apposita **relazione sulle contestazioni** ricevute e sulla definitiva fattibilità del piano, allegando le eventuali contestazioni ricevute e l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

All'udienza, dopo aver effettuato le verifiche opportune circa il quorum di creditori favorevoli raggiunto e l'idoneità della proposta a garantire il pagamento dei creditori estranei, **il giudice omologa l'accordo** e ne dispone l'immediata pubblicazione: dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad **1 ANNO** l'accordo produce la sospensione prima citata di:

- azioni esecutive individuali;
- sequestri conservativi;
- acquisizione da parte di creditori ante-procedura di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente l'accordo.

Ma la sospensione non vale mai per i titolari di crediti impignorabili.

Può capitare che gli effetti dell'accordo vengano meno per:

1. **risoluzione dell'accordo:** l'accordo si risolve tramite richiesta al tribunale se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se l'esecuzione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore oppure se le garanzie promesse non vengono costituite;
2. **mancato pagamento dei creditori estranei:** è richiesto con ricorso, che viene deciso in camera di consiglio;
3. **la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore.**

12.

COME SI DA ESECUZIONE ALL'ACCORDO ?

La norma al primo comma dell'art. 13 disciplina il caso in cui per la soddisfazione dell'accordo siano stati utilizzati beni sottoposti a pignoramento oppure il caso in cui, su proposta dell'organismo di composizione, sia stato nominato un liquidatore, il quale disponga in via esclusiva dei beni e delle relative somme incassate; interessante è il secondo comma che stabilisce che, nel caso in cui possano sorgere delle difficoltà nell'esecuzione dell'accordo o in relazione all'esatto adempimento del medesimo, se ne occupa l'organismo stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto con cui si dà avvio all'accordo ed al piano, autorizza lo svincolo delle somme ed ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle relative iscrizioni sui diritti di prelazione e di ogni altro vincolo.

13.

SI PUÒ IMPUGNARE O RISOLVERE L'ACCORDO ?

L'accordo può essere **annullato** dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore quando:

1. è stato **dolosamente aumentato** o **diminuito il passivo**;
2. è stata **sottratta** o **dissimulata** una parte rilevante dell'attivo;
3. sono state **dolosamente simulate attività inesistenti**.

Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

L'accordo invece può essere **dichiarato risolto**; per ottenere la risoluzione, ciascun creditore può presentare ricorso al Tribunale entro 1 anno dalla scadenza del termine prefissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo, per i seguenti motivi:

1. il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo;
2. le garanzie promesse non vengono costituite;
3. l'esecuzione dell'accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

L'annullamento e la risoluzione non pregiudicano comunque i diritti acquistati dai terzi in buona fede: ciò vale anche per coloro che hanno acquistato beni dal creditore proponente.

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita

descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la **“Guida breve al Gratuito Patrocinio”** [clicca QUI](#).

14.

CHI GESTISCE LA PROCEDURA?

La procedura è diretta da appositi “Organismi di composizione della crisi” che si attivano per definire le problematiche che sorgono per l'esecuzione e per vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo approvato ed omologato.

Gli indicati “Organismi” saranno soggetti che dovranno essere appositamente iscritti in un Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia in quanto rispondenti ai requisiti che verranno determinati con decreti ministeriali ancora da emanare.

Nel tempo intercorrente fino all'emanazione dei detti decreti, le funzioni degli “Organismi” possono essere svolte anche dai professionisti con le qualifiche per essere nominati alla funzione di curatore fallimentare.

15.

COME FARE SE NON SI HANNO I MEZZI PER DIFENDERSI?

Nella procedura di ristrutturazione non risulta necessario farsi rappresentare da un professionista, ma la scelta è ovviamente consigliata e nulla la contrasta.

Per tutte le attività processuali per le quali è richiesta la difesa tecnica, in particolare per la fase contenziosa, devi sapere che la parte richiedente può essere assistita dal Patrocinio a spese dello Stato: nulla pare escludere che in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi Tu possa chiedere di essere ammesso alla nomina di un avvocato abilitato che verrà pagato integralmente dallo Stato.

Prima di iniziare il Tuo procedimento per la domanda di avvio della

procedura, verifica se rientri nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca QUI**.

CONCLUDENDO

Con questa "Guida Breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina della procedura di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento e capire se può essere di interesse per una situazione di fatto che lo può riguardare direttamente o indirettamente.

APPENDICE NORMATIVA

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

GU n. 24 del 30-1-2012 - testo in vigore dal: 29-2-2012

... omississ....

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6

Finalità

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 7

Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai

creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:

a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 8

Contenuto dell'accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il

pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
- b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
- c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 9

Deposito della proposta di accordo

1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 10

Procedimento 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo'

adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 11

Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 12

Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di

procedura civile.

La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 13

Esecuzione dell'accordo

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 14

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 15

Organismi di composizione della crisi

Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed

esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Iscrizione nel registro

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art.

17 Compiti dell'organismo di composizione della crisi

L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 18

Accesso alle banche dati pubbliche

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 19

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive

modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

... omississ....

IN OGNI CASO....

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati specializzati in materia) può costituire anche in questo caso una soluzione poco onerosa e più efficace: servirà a non perdere tempo con del pericoloso bricolage, contenere le perdite e consentire che le scelte fatte da soli non causino errori pericolosi; tutto questo sapendo che i tentativi di gestire in proprio la morosità non faranno venir meno il necessario passaggio giudiziale in convalida dello sfratto per cui serve sempre l'assistenza tecnica di un avvocato.

Ricorda comunque che, nella fase processuale, l'assistenza di un legale può spesso essere richiesta anche con il "**Patrocinio a spese dello Stato**". Ciò è possibile in tutti quei frangenti i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "Guida breve al Gratuito Patrocinio" che puoi scaricare gratis in formato E- book (PDF) **cliccando QUI**.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

Mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>

LICENZA



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons 3.0. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi dividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocatogratis.com>

SOCIAL MEDIA

Puoi anche sottoscrivere il feed **RSS** del blog cliccando sul logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.avvocatogratis.com/feed/>



Puoi seguire Avvocatogratis e le sue news anche su TWITTER cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://twitter.com/avvocatogratis>



La Community dell'Associazione **ART. 24 COST.** e Avvocatogratis la trovi su **FACEBOOK** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.facebook.com/avvocatogratis>



Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocatogratis.com

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale:

www.avvocatogratis.com

Per saperne di più ora clicca su

www.avvocatogratis.com